

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 25/07/2024/Area Amministrativa N. 347 DEL 25/07/2024 REG. GEN. Servizio Gestione del Personale

OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ASSISTENZA AL FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ART. 33 COMMA 3 LEGGE 104/1992 A LAVORATORE ASU OMISSIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Atteso che con nota prot. n. 5814/2024, il lavoratore ASU "omissis" in atto in servizio presso questo ente, giusta deliberazione di G.C. n. 206 del 29 dicembre 2023 esecutiva ai sensi di legge, che proroga anche per l'anno 2024 le attività socialmente utili, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92;

Vista la copia del verbale redatto dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap (Centro medico Legale INPS di Messina) in favore del Sig. "omissis" parente di primo grado del richiedente, ai sensi e per gli effetti della legge 5/02/1992 n. 104, da cui risulta il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità, con revisione nel mese di maggio 2029;

Visto l'art. 3 del D.Lgs. n. 105 del 30.06.2022 recante disposizioni sulle modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l'art.33 comma 3 della L. 104/92, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 105/2022, secondo cui il lavoratore dipendente ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno. Rispetto alla quale il lavoratore rientri tra i soggetti con i gradi di parentela individuati nel suddetto art. 33. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro;

Considerato che la richiesta presentata dal lavoratore, è stata esaminata alla luce delle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs n. 105/2022;

Preso atto che ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali del 21/05/2018:

- 1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
- 2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
- 3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.
- 4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n.53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva l'art. 31, comma 1, 40 secondo alinea. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 in materia di congedo per cure per gli invalidi.
- 5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso".

Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta del/della dipendente in argomento, autorizzandola alla fruizione dei permessi retribuiti così come previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., per l'assistenza al familiare, a decorrere dalla data del presente atto, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Verificato che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, in capo a questo Responsabile del Procedimento non sussisto situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

Attestata la regolarità dell'istruttoria svolta da questo Responsabile del Procedimento, nonché l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, e la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

Rilevato che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile.

Visti:

- ✓ l'articolo 51 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97 e il D Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei servizi;
- √ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il provvedimento n. 7 del 5 giugno 2024, con il quale il Vice Sindaco, ha nominato Responsabile dell'Area Amministrativa la dipendente Galati Maria con relativa Posizione Organizzativa (oggi Elevata Qualificazione) della competente area, in conformità a quanto previsto dal vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto EE.LL.;
- ✓ la legge regionale 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 dicembre 1998, n. 23; 23 dicembre 2000 n. 30;
- ✓ il nuovo C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali Periodo 2019 2021
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;
- ✓ la legge 104/92;
- ✓ l'art. 19 e 20 della legge 53/2000 che modifica l'art. 33 della legge 104/92;
- ✓ il D.L. n. 112 del 25/06/2008 art. 71;
- ✓ l'art. 24 della legge n. 183 del 04.11.2010;
- ✓ la circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ il D.Lgs n. 105/2022.

Accertata la propria competenza per come su esposto;

Per i motivi sopra descritti

PROPONE

- 1. **Di prendere** atto della richiesta del lavoratore "omissis" di concessione dei benefici previsti dalla Legge n.104/92 e ss.mm. ii., per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità, acquisita al prot. generale al n. 5814 del 24.07.2024.
- 1. **Di riconoscere** al suddetto lavoratore "omissis", sulla base della documentazione presentata, dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione dei permessi, consistenti in giorni 3 (Tre) mensili o frazionabili in n. 18 ore mensili, come previsti dall'art. 33, comma 3 della Legge n.104/92 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assistenza al Sig. "omissis", a decorrere dalla data di esecutività del presente atto e fino al 31.12.2024, tranne eventuale proroga, e, nel rispetto delle condizioni dei vari riferimenti legislativi e contrattuali in premessa citati.
- 2. **Di precisare** che l'accertamento dello stato di handicap è soggetto a revisione, e che il lavoratore di che trattasi, è tenuto, in caso di accertamento del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, a darne tempestiva comunicazione, in quanto decade dai diritti di cui al comma 3, dell'art. 33 della L.104/92.
- 3. **Di dare atto** che il beneficio in questione non riduce le ferie, non incide sulla tredicesima mensilità, nei giorni di permesso spetta l'intera retribuzione e che gli stessi saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio.
- 4. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo a questo Responsabile del Procedimento.
- 5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile di Area di appartenenza del dipendente così autorizzato, per eventuali provvedimenti di conseguenza ed all'interessato per il godimento del permesso retribuito concesso.
- 6. Di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- > va pubblicata all'albo on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Bellissimo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento, allegata al presente provvedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria competenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm..ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Responsabile di Area;

Visti:

- l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente
- regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il provvedimento n. 7 del 5 giugno 2024, con il quale il Vice Sindaco ha nominato Responsabile dell'Area Amministrativa la dipendente Galati Maria con relativa Posizione Organizzativa (oggi Elevata Qualificazione) della competente area, in conformità a quanto previsto dal vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto EE.LL.;
- le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ♦ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:
- ♦ del provvedimento sindacale n. 7 del 5 giugno 2024.

DETERMINA

- DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- DI DISPORRE, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n° 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente";
- **DI DARE MANDATO** al responsabile preposto di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Pubblicità Notizia" (L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.), e, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n. 33/2013
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

LA RESPONSABILE **DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

(Maria Galati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARIA GALATI in data 25/07/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2024 / 442

Settore Proponente: **Area Amministrativa**Ufficio Proponente: **Gestione del Personale**

Oggetto: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ASSISTENZA AL FAMILIARE IN CONDIZIONI DI

DISABILITA' ART. 33 COMMA 3 LEGGE 104/1992 A LAVORATORE ASU OMISSIS

Nr. adozione settore: **34** Nr. adozione generale: **347**

Data adozione: 25/07/2024

17:	-1-	0-	nta	L 31	۱.
1/19	ราก	· .c	เทรล	nı	\mathbf{a}

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/07/2024 Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pidalà Gabriella

Area Amministrativa

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata <u>all'Albo on-line del sito</u> <u>istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi</u> dal <u>26/07/2024</u> al <u>10/08/2024</u>

LONGI, <u>26/07/2024</u>

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA